



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzioni Generali del Personale e della Formazione

LETTERA CIRCOLARE N.



GDAP-0323268-2010

PU-GDAP-2000-02/08/2010-0323268-2010

Ai Signori Direttori Generali

Al Signor Direttore dell'Istituto
Superiore Studi Penitenziari

Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI

Ai Signori Direttori degli Istituti
Penitenziari per Adulti

Ai Signori Direttori delle Scuole di
Formazione e Aggiornamento di Polizia
Penitenziaria

Al Signor Direttore del centro Amministrativo
"G. Altavista"

Ai Signori Direttori dei Magazzini Vestiario

Agli Uffici del capo del Dipartimento

Al Signor Capo del Dipartimento per la
Giustizia Minorile

ROMA

OGGETTO: Modifiche dei criteri per le riammissioni in servizio del personale
in congedo del Corpo di polizia penitenziaria.-

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 aprile 2010 ha esaminato la sentenza della Corte Costituzionale 13 novembre 2009, n. 294, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 nella parte in cui non consente, a seguito di intervenuta guarigione, la riammissione in servizio del dipendente transitato in altri ruoli

Sezione dei Concorsi - Polizia Penitenziaria

103.08.2010
Mita

e, p.c.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

dell'Amministrazione perché giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'Istituto.

A seguito del predetto esame il Consiglio di Amministrazione ha previsto la modifica, al punto 3 dei criteri per la riammissione in servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, determinati nella seduta del 10 novembre 1993 e modificati nella seduta dell'8 marzo 1995.

Pertanto, il citato Consiglio di Amministrazione esprimerà parere contrario alle istanze di riammissione in servizio proposte dal personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 del decreto legislativo 443/92 trasferito per motivi di salute ad altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato.

Può, invece, essere riammesso in servizio nel Corpo di polizia penitenziaria – come statuito dalla Corte Costituzionale (sentenza n.294 del 13 novembre 2009) – il personale transitato per motivi di salute in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato nella sola ipotesi in cui sia ritenuto idoneo, a seguito di intervenuta guarigione, dalla competente Commissione Medica Ospedaliera, sempre che sussistano gli altri requisiti di cui ai criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 novembre 1993 e modificati nella seduta dell'8 marzo 1995.

Si saluta cordialmente.-

IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Turrini Vita